

CONVENZIONE OPERATIVA

tra

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,

(di seguito: Ufficio Scolastico Regionale)

e

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura della Toscana,

(di seguito: Unioncamere Toscana)

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza scuola-lavoro;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;

VISTO il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 196/97;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

CONSIDERATO

che

- l'art. 4 della citata legge delega 28 marzo 2003, n. 53, prevede la possibilità di svolgere, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni che possono essere stipulate anche con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- le Camere di Commercio, anche tenuto conto della presenza nei loro Consigli di rappresentanti dei diversi settori economici, dei sindacati dei lavoratori e dei consumatori - designati dalle Associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori localmente più rappresentative, possono garantire il coinvolgimento delle stesse

favorendo un rapporto di collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative e mondo della produzione e del lavoro;

- Unioncamere Nazionale nell'ambito dei progetti a valere sul FNP, in continuità con il modello organizzativo realizzato nel periodo 2004-2007 in materia di alternanza scuola lavoro, intende dare prosecuzione alle iniziative di sostegno allo sviluppo del sistema scolastico e formativo attraverso la realizzazione di nuovi percorsi tesi a consolidare le buone pratiche emerse dalla sperimentazione e alla messa a regime del modello di apprendimento in questione;

- Il MIUR ed Unioncamere hanno stipulato il 27 giugno 2003 un Protocollo d'Intesa finalizzato a favorire la collaborazione tra istituzioni scolastiche e Camere di Commercio per la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro;

- A seguito del suddetto Protocollo d'Intesa, MIUR ed Unioncamere si sono impegnate a promuovere congiuntamente l'attuazione di percorsi formativi sperimentali in alternanza, co-progettati e co-finanziati dalle Camere di Commercio e dagli Uffici Scolastici Regionali;

- In attuazione del citato Protocollo d'Intesa, Unioncamere ha destinato un'apposita linea di finanziamento del Fondo di Perequazione 2005 alla messa a regime delle sperimentazioni attuative dell'art. 4 della Legge Delega per la Riforma della Scuola, ipotizzando diversi possibili modelli di percorsi in alternanza scuola-lavoro per i licei e per gli istituti tecnici, professionali e d'arte, proposti a tutte le Camere di Commercio e loro Unioni Regionali;

- Unioncamere Toscana, in nome e per conto proprio e delle Camere di Commercio partecipanti, ha presentato ad Unioncamere una richiesta di finanziamento a valere sul Fondo di Perequazione 2005 per il progetto "Innovazione: alternanza scuola lavoro – messa a regime del modello e sperimentazione del coinvolgimento istituzioni universitarie" e che tale progetto è stato ammesso a contribuzione come da comunicazione di Unioncamere del 27 novembre 2007;

- l'Ufficio Scolastico Regionale ed Unioncamere Toscana, anche a seguito dell'approvazione per il finanziamento del progetto presentato ad Unioncamere, confermano l'intenzione di realizzare l'obiettivo comune finalizzato a nuovi percorsi e modelli di apprendimento in alternanza scuola-lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 (finalità)

1. Il presente accordo intende favorire, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze istituzionali delle Regioni e degli Enti Locali, l'attivazione di modelli di alternanza scuola-lavoro - anche con la metodologia dell'Impresa Formativa Simulata - da realizzarsi sotto la responsabilità di una istituzione scolastica o formativa, dalla stessa progettati, attuati e valutati, in collaborazione con le Camere di Commercio, al fine di consentire agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della Regione Toscana che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di svolgere, attraverso modalità che assicurino loro l'acquisizione di conoscenze di base e trasversali, nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
2. Le parti concordano sul fatto che l'alternanza deve essere considerata una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.
3. In tale prospettiva, l'alternanza non costituisce un nuovo canale scolastico o un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei e dell'istruzione e formazione professionale, ma si configura invece quale ulteriore modalità metodologica di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi tradizionali.

Art. 2 (Durata dei percorsi di alternanza)

1. I progetti formativi di cui al presente accordo saranno realizzati nell'anno scolastico 2008/2009 e potranno

essere rimodulati in *itinere*, sulla base dei risultati derivanti dalle azioni di monitoraggio che saranno realizzate nonché dall'evolversi del quadro normativo di riferimento.

Art. 3 (Soggetti attuatori dei percorsi)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n.53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'articolo 1 del presente accordo sono istituzioni scolastiche secondarie superiori, statali e paritarie, che all'uopo stipuleranno apposite convenzioni con imprese e/o con le rispettive Associazioni di rappresentanza, con la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, con Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro e/o di collaborazione ad altre attività di docenza, testimonianza e tutoraggio.
2. Alle istituzioni scolastiche attuatrici che saranno individuate, competerà, per le azioni di propria competenza, la gestione finanziaria dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità approvato con D.L. 1.2.2001, n. 44.
3. A Unioncamere Toscana e alle Camera di Commercio partecipanti competerà, altresì, la gestione finanziaria delle azioni di propria competenza in base alle disposizioni previste nel regolamento del Fondo di Perequazione per le attività a valere sull'annualità 2005.

Art. 4 (Individuazione dei settori di intervento e degli istituti coinvolti nelle sperimentazioni)

1. Le parti concordano di individuare, quali ambiti nei quali realizzare i percorsi di alternanza da attuare nell'a.s. 2008/2009, tendenzialmente i principali settori produttivi ed economici della regione, nonché in quelli del terzo settore e della pubblica amministrazione.

Art. 5 (Struttura dei modelli di percorsi formativi ed istituti coinvolti nelle sperimentazioni)

1. I nuovi percorsi formativi in alternanza si articoleranno intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi del curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.
2. L'attività per gli studenti quindicenni avrà carattere prevalentemente orientativo. Per gli studenti di età superiore, invece, l'offerta formativa sarà in misura via via crescente finalizzata anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
3. L'attività oggetto specifico della presente convenzione riguarderà la realizzazione di n. 24 sperimentazioni presso le n. 24 istituzioni scolastiche individuate di concerto tra Ufficio Scolastico Regionale e Camera di Commercio. Il numero delle sperimentazioni ed istituzioni scolastiche potrà essere variato, previo accordo tra le parti.
4. Le attività di insegnamento saranno preferibilmente articolate in unità formative autoconsistenti e autonomamente certificabili.
5. Nell'ambito dei progetti, e nei rispetto delle normative vigenti relative alle competenze delle Regioni, le Parti s'impegnano a promuovere la sperimentazione e la messa a punto di idonei sistemi per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nel corso dell'esperienza in situazione lavorativa.
6. Ogni progetto dovrà inoltre prevedere specifiche misure di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, orientamento e monitoraggio.
7. Per particolari categorie di destinatari (disabili, stranieri, soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio, facilitazioni nell'inserimento del contesto sociale e lavorativo.

Art. 6 (Quadro orario)

1. Nell'ambito del quadro orario previsto dai diversi percorsi scolastici e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo attuativo dell'art.4 della legge 53/2003, alle attività di apprendimento in situazione lavorativa potrà essere dedicato un numero totale di ore rientrante nell'ambito di flessibilità dell'orario obbligatorio.
2. Le attività formative in ambiente lavorativo saranno progettate e programmate secondo criteri di progressiva

gradualità, che tengano conto dell'età degli allievi e dell'indirizzo di studi dagli stessi seguito.

Art. 7 (Compiti dei soggetti attuatori)

1. L'Ufficio Scolastico Regionale:

- a) coordinerà e svolgerà, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali ed in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, azioni di informazione, per diffondere tra i dirigenti scolastici, i docenti, gli allievi e le loro famiglie in fase di orientamento, la più ampia conoscenza delle opportunità che il percorso sperimentale presenta;
- b) fornirà alle istituzioni scolastiche che attueranno i percorsi di cui ai presente accordo le necessarie indicazioni circa le modalità di gestione dell'Iniziativa, assicurando le opportune azioni di assistenza tecnica;
- c) coordinerà, in collaborazione con gli altri soggetti firmatari, l'attività di monitoraggio e valutazione su base regionale;
- d) progetterà, coordinerà e realizzerà, in collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, l'attività di formazione per i docenti, i tutor e le ulteriori eventuali figure responsabili dei rapporti tra scuole e imprese.

2. L'Unione Regionale e le Camere di Commercio partecipanti:

- a) collaboreranno, d'intesa con gli altri soggetti firmatari del presente accordo, alle attività di progettazione e preparazione degli interventi. Le Camere di Commercio stipuleranno convenzioni con le istituzioni scolastiche nonché le aziende coinvolte nei nuovi percorsi di alternanza per la definizione degli aspetti organizzativi, logistici, amministrativi, finanziari ed assicurativi;
- b) collaboreranno, d'intesa con gli altri soggetti firmatari, alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione generale delle varie fasi di attività del progetto;
- c) rileveranno i fabbisogni professionali del territorio per individuare e descrivere i settori prioritari d'intervento, le figure professionali aggregate più richieste dalle imprese e le relative competenze;
- d) cureranno la sensibilizzazione e l'orientamento delle imprese e dei soggetti coinvolti;
- e) svolgeranno, a partire dai dati del Registro Imprese, azioni di ricerca delle aziende, raccogliendone le disponibilità ad accogliere gli studenti e ad altri tipi di collaborazione nell'ambito dei percorsi formativi in alternanza, e collaborando alla individuazione, selezione e formazione di tutor aziendali in possesso delle necessarie competenze;
- f) cureranno l'inserimento, la gestione e l'aggiornamento dei dati relativi alle scuole, ai curricula degli studenti, alle aziende, alle proposte di tirocinio e collaborazione ed ai tirocini ed altre collaborazioni attivati nella Banca Dati del Sistema Informativo predisposto dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio;
- g) assicureranno alle imprese coinvolte servizi gratuiti di assistenza e pre-selezione;
- h) realizzeranno, in collaborazione con gli altri soggetti attuatori, l'attività formativa per i docenti/tutor scolastici e i tutor aziendali coordinata dagli Uffici Scolastici Regionali.

3. Ciascun soggetto firmatario del presente accordo potrà realizzare le attività di propria competenza direttamente oppure avvalendosi di strutture specializzate di propria emanazione o di altri soggetti terzi o partner.

Art. 8 (Risorse finanziarie)

- 1. L'Ufficio Scolastico Regionale assegna a tutte le scuole secondarie di secondo grado le risorse finanziarie per programmare e attuare i percorsi di alternanza. Le istituzioni scolastiche individuate, secondo le modalità previste dall'art. 5, punto 1, per essere assistite nei percorsi di alternanza di cui al presente accordo operativo, reperiscono le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi derivanti dal percorso triennale di alternanza e connessi al

relativo svolgimento di attività o funzioni (retribuzione tutor scolastico, trasporto allievi, coperture assicurative degli allievi, ecc.) dai suddetti fondi assegnati dall'USR.

1. Le predette risorse saranno integrate da apporti forniti dalle Camere di Commercio, beneficiarie (Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena) dei contributi a valere sul Fondo di perequazione 2005 nella misura corrispondente alla quota approvata dall'Unioncamere per le azioni di sistema sull'alternanza scuola-lavoro unitamente alla quota derivante da risorse proprie che le Camere di Commercio partecipanti intendono destinare al finanziamento del progetto, per un totale di Euro 467.000,00.
2. Le risorse, inoltre, potranno essere integrate ulteriormente da apporti da parte di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 9 (Modalità di gestione e rendicontazione amministrativo-finanziaria)

1. Le attività realizzate dalle scuole e dalle Camere di Commercio per i propri "centri di costo" saranno rendicontate ed adeguatamente documentate separatamente ai rispettivi organismi finanziatori interni (Ufficio Scolastico Regionale per le scuole e Ufficio Fondo Perequativo Unioncamere per le CdC), secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti citati ai commi 2 e 3 dell'Art. 3 della presente convenzione, per l'erogazione dei contributi previsti;

Art. 10 (Monitoraggio e valutazione delle esperienze)

1. Per un'efficace realizzazione degli obiettivi del presente protocollo d'intesa con i soggetti firmatari, è istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti nominati dall'Ufficio Scolastico Regionale, rappresentanti nominati dall'Unione Regionale e dalle Camere di Commercio e dove fosse possibile, anche da *un* rappresentante Unioncamere, della Regione Toscana, delle Istituzioni Universitarie con il compito di individuare, promuovere e verificare, periodicamente, le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo e delle intese operative conseguenti, nonché di monitorarne i risultati.
2. Le valutazioni periodiche e finali degli allievi saranno effettuate, secondo la normativa vigente, dal Consiglio di classe, sulla base degli elementi forniti dai tutor formativi e aziendali che hanno gestito il percorso formativo dell'anno scolastico di riferimento.
3. Gli esami finali e le relative certificazioni saranno effettuati secondo la normativa in vigore.

Art. 11 (Efficacia)

1. Il presente protocollo entra in vigore dalla data della stipula e ha durata annuale, salvo disdetta scritta di una delle Parti, da comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso su ogni singola scadenza, e comunque nei limiti delle disponibilità economiche sopra indicate all'art.8.

Art. 12 (Risoluzione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'applicazione di questa Convenzione, dopo un tentativo bonario di accomodamento, sarà sottoposta al giudizio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze. La decisione della Camera Arbitrale è inappellabile e le spese di arbitrato restano a carico della parte soccombente.

PER Ufficio Scolastico Regionale
F.to Il Direttore Generale
Cesare Angotti

PER l'Unione Regionale
F.to Il .S.G. Dr. Enrico Ciabatti

Firenze, 19 settembre 2008